

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 aprile 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 58.

Legge di bilancio 1987 - 4 Variazione Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1987, n. 59.

Intervento finanziario straordinario a favore dell'Associazione
«Teatro Regionale della Toscana» Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 60.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/79: «Norme
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1981, n. 63:
«Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionale nel settore
dell'agricoltura» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 62.

Recepimento dell'accordo contrattuale nazionale elativo al
triennio 1985/87. Modifica ed integrazione alle leggi regionali
sullo stato giuridico ed economico del personale Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1987, n. 58.

Legge di bilancio 1987 - 4 Variazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della regione Toscana n. 63 del 30 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0187

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1987, n. 59.

Intervento finanziario straordinario a favore dell'Associazione
«Teatro Regionale della Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione dell'intervento

1. È autorizzata per l'anno 1987 l'assegnazione di un contributo
straordinario di L. 1.500.000.000 a favore dell'associazione «Teatro
Regionale Toscano».

2. All'erogazione del contributo di cui al comma precedente
provvede la giunta regionale sulla base dell'esame della situazione
economica e patrimoniale della suddetta associazione riferita dalla
commissione di straordinaria amministrazione nominata con delibera-
zione del consiglio regionale n. 186 del 26 maggio 1987.

3. L'associazione «Teatro Regionale Toscano» rendiconta alla
giunta regionale l'impiego del contributo di cui al primo comma.

4. Un'integrazione del contributo può essere disposta con la legge di
bilancio dell'esercizio 1988 qualora se ne rilevi la necessità dall'esame
della situazione economica e patrimoniale di cui al precedente secondo
comma.

Art. 2.

Copertura finanziaria

Agli oneri di spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte con
la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo di
competenza e cassa, agli stati di previsione della spesa del bilancio di
previsione 1987.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 dicembre 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 novembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 dicembre 1987.

88R0188

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 60.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 10/79: «Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 «Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole» è così modificato:

«Il piano previsto dal precedente comma non è necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla legge regionale 7 settembre 1977 n. 71 o da un piano di miglioramento aziendale di cui al regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985».

Il terzo comma dell'art. 2 della medesima legge già modificato con la legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, è così modificato:

«Al fine di dimostrare la necessità di nuove costruzioni ed il numero di abitazioni da realizzare per gli addetti alla agricoltura, alla domanda di concessione edilizia presentata al comune è allegato il piano aziendale di cui al precedente comma o quello previsto dall'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63 di disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura o in mancanza il piano di utilizzazione di cui al primo comma corredato dal parere dell'associazione intercomunale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale sopra menzionata. Successive al 31 dicembre 1981 mantengono valore i pareri espressi anteriormente a tale data dal comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 novembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 dicembre 1987.

88R0189

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 61.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1981, n. 63: «Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63 è così modificato:

«Il programma regionale degli interventi in agricoltura attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto, e tiene inoltre conto degli atti della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e locale, in armonia con le norme di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le altre disposizioni delle leggi statali e regionali concernenti gli strumenti e le procedure della programmazione. In particolare il programma regionale degli interventi in agricoltura tiene conto delle norme di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 797/1985 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. In questo quadro, anche con riguardo alla situazione ambientale socio-economica del territorio, nonché ai sistemi infrastrutturali esistenti, il programma regionale degli interventi in agricoltura fissa gli obiettivi di sviluppo rispetto ai quali la verifica di conformità è condizione per l'approvazione dei piani aziendali ed interaziendali».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 dicembre 1987.

88R0190

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 62.

Recepimento dell'accordo contrattuale nazionale relativo al triennio 1985/87. Modifica ed integrazione alle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione e periodo di validità

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 così come risulta modificata dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti

dall'accordo nazionale relativo al triennio 1985-1987, sottoscritto il 28 aprile 1987, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 e riguardante il comparto del personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo unico regionale, ed integrano quelle contenute nella legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.

CAPO II OCCUPAZIONE

Art. 2.

Piano occupazionale

1. La giunta regionale, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:

sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dall'amministrazione stessa.

3. La individuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

incrementare l'efficienza e la produttività dell'amministrazione utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. Il programma annuale di occupazione è inviato all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché all'osservatorio regionale sul pubblico impiego da istituire presso la regione Toscana.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che contengano la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I predetti progetti sono finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione può indicare nel proprio bilancio in relazione ad autonome valutazioni finanziarie, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16.

4. I progetti finalizzati sono attuati in parte con personale già in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni da stabilirsi con legge dello Stato, secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

5. Fino all'emanazione della legge di cui al comma precedente, i progetti finalizzati sono attuati, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio regionale, in parte con personale regionale in parte mediante assunzioni a tempo determinato non rinnovabili della durata massima corrispondente a quella del progetto e comunque non superiore a mesi dodici. Le assunzioni sono effettuate per il tramite dei competenti uffici di collocamento. Il trattamento giuridico ed economico delle predette assunzioni è disciplinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 4 in quanto applicabili.

Art. 4.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. La giunta regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per l'espletamento di mansioni comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta.

2. Le assunzioni possono essere effettuate per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale, determinate nella durata e specificatamente motivate; tali esigenze possono manifestarsi anche con riferimento:

a) ad assenze dal servizio di personale di ruolo dovute a malattie non inferiori a novanta giorni;

b) a temporanea vacanza di posti di organico per la copertura dei quali è stato indetto il relativo concorso pubblico.

3. Per le mansioni comprese nell'ambito dei profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale le assunzioni sono effettuate mediante ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro, previa verifica, prima dell'assunzione, dell'idoneità ai compiti da svolgere.

4. Per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti predisposte dalla giunta regionale, previo avviso pubblico da pubblicarsi annualmente nel Bollettino ufficiale e distinte per provincia e per mansione. A tal fine gli aspiranti devono presentare apposita domanda indirizzata al presidente della giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata; le domande di assunzione devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, nell'arco temporale compreso fra i giorni 1-31 ottobre di ogni anno. Le graduatorie sono predisposte, per ciascuna provincia e ciascuna mansione, sulla base di selezione per titoli eventualmente integrati da prove; le graduatorie hanno validità per le assunzioni da effettuare nell'anno solare successivo a quello di presentazione delle domande.

5. Le assunzioni sono effettuate con le seguenti modalità:

a) il personale non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento del quale il rapporto è risolto di diritto;

b) il personale che ha prestato servizio durante l'anno non può essere riassunto nel corso dello stesso anno solare;

c) al personale compete il trattamento economico iniziale spettante al personale di ruolo di corrispondente profilo professionale, nonché l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

6. Qualora esistano graduatorie di idonei in pubblici concorsi per la copertura dei posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie.

7. Il personale che abbia dato prova di scarso rendimento o di comportamento non conforme ai doveri d'ufficio non può essere riassunto nell'anno successivo; il relativo provvedimento, adottato dalla giunta regionale, è formalmente comunicato all'interessato e alle organizzazioni sindacali del personale regionale.

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 21-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 5.
Norme per l'accesso

1. Per le qualifiche funzionali fino all'ottava, il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico;
- b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
- c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, prevedendo ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13.

3. Il concorso pubblico è indetto con deliberazione della giunta regionale, che indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i termini di presentazione della domanda e dei documenti previsti dall'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il programma degli esami, le abilitazioni necessarie nel caso di prestazioni professionali, nonché ogni altra prescrizione ritenuta opportuna.

4. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, mediante ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica), ed è disposto dalla giunta regionale nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego.

5. Alle prove selettive di cui al precedente comma, le cui modalità sono determinate in via generale dalla giunta regionale previa contrattazione decentrata, è ammesso il personale del ruolo unico regionale avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui ai successivi nono e decimo comma.

6. Il corso-concorso pubblico è indetto con deliberazione della giunta regionale e consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso devono essere in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procede ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dalla giunta regionale, in sede di contrattazione decentrata. Nella deliberazione che indice il corso-concorso può essere prevista l'erogazione di un assegno di studio a favore dei candidati ammessi a frequentare il corso di formazione che non siano già dipendenti regionali. L'ammontare di detto assegno non può essere superiore al 70% del trattamento economico della qualifica funzionale dei posti messi a concorso. Detto assegno di studio è soggetto alle ritenute di legge e grava sul capitolo del bilancio regionale relativo alle spese per l'organizzazione e svolgimento dei concorsi.

7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga effettuato prima.

8. I posti messi a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui al precedente art. 2, i bandi di concorso devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale può giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo ottavo comma dell'art. 6.

10. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla VII qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. A tali fini la correlazione delle aree funzionali con i profili professionali è determinata dalla giunta regionale previa contrattazione decentrata.

11. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

12. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

13. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

14. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

15. La commissione giudicatrice del concorso è composta dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro membri, di cui tre esperti nelle materie oggetto del concorso eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due, e uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dalla giunta regionale. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che devono pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con deliberazione motivata della giunta regionale. Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale designato dalla giunta. Il consiglio provvede altresì ad eleggere, con voto limitato ad uno, due supplenti i quali partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato, per indicazione del presidente della commissione, solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno o due degli effettivi, che vengono così sostituiti, nella seduta, dai supplenti.

16. Le disposizioni contenute nei precedenti comma nel presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1988. Da tale data sono abrogati gli articoli 12, primo, quarto e quinto comma, 14, 15, 16, 17-bis, primo e secondo comma e 20, secondo e terzo comma della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra la Regione e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini della attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

Art. 6.
Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali, secondo criteri e misure di salvaguardia da definire mediante preventivo accordo decentrato con le rappresentanze sindacali del personale.

2. La giunta regionale determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con le delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPI e UNCEM il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire, con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni, la giunta regionale, gli enti e organismi di cui al precedente comma stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. Il consiglio regionale provvede alla corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifiche accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina della mobilità interna di cui all'art. 29 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, la mobilità esterna del personale tra la Regione e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 aventi sede nel territorio regionale, si attua nell'ambito di posti disponibili per concorso pubblico secondo le modalità di cui ai successivi commi.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascuno anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra devono tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

14. La giunta regionale provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti, oltre all'elenco di propria competenza.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità, per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di VIII qualifica aventi responsabilità di unità organica.

19. Oltre alla mobilità di cui ai precedenti commi, è consentito il trasferimento del personale tra gli enti del comparto, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

22. Il personale trasferito a norma del presente articolo, a seguito di processi di mobilità, è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

23. Il presente articolo sostituisce gli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-sexies della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 7.

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne, sono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Per consentire una reale parità uomini-donne, sono istituiti con la partecipazione delle organizzazioni sindacali appositi comitati per la pari opportunità, che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

CAPO III

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 8.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

2. A tal fine, a partire dal bilancio 1987, l'apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) è alimentato:

dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma,

dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché dalle economie previste dal combinato disposto dell'art. 23, comma ottavo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni sono valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

3. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario è quello di incentivare la programmazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

4. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 23, nonché mediante la costituzione di appositi nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati), servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, l'amministrazione regionale definisce l'impostazione complessiva di progetti di produttività e ne verifica periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti provvede altresì allo studio di particolari sperimentazioni in riferimento:

all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziali, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dall'amministrazione regionale.

5. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività, ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni), sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne e approvati dall'amministrazione regionale. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma restando l'approvazione da parte dell'amministrazione regionale dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle articolazioni organizzative della struttura operativa, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure definite a norma dei precedenti commi sulle stesse singole articolazioni organizzative, ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'articolazione organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività disciplinata nel presente articolo, afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata.

8. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in seguito periodicamente la giunta regionale compirà con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

9. Il presente articolo sostituisce l'art. 51-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 9.

Progetti pilota

1. La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, valuta le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità finanziarie previste dalle specifiche norme in materia.

Art. 10.

Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare all'amministrazione regionale la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione delle articolazioni organizzative della struttura operativa, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. L'organizzazione del lavoro è informata alle seguenti linee di indirizzo:

a) introduzione di sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 8;

b) sviluppo delle attività delle strutture regionali preposte all'organizzazione e metodi di lavoro;

c) riaffermazione del principio della democrazia organizzativa, al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, possibilità di variare con atto amministrativo, all'interno di ciascuna qualifica, i contingenti dei relativi profili professionali, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'amministrazione regionale;

e) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione regionale attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) regolamentazione delle procedure per l'organizzazione del lavoro;

g) valorizzazione della dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale; predisposizione di schemi di formazione specifici per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

Art. 11.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono inoltre tenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici esclusa ogni forma di tolleranza.

4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco temporale massimo giornaliero di 10 ore. In tale ambito, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:

migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

5. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

6. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, sono individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

8. A tale fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra articolazioni organizzative appartenenti alla medesima struttura ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

9. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimale dell'orario di lavoro.

10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 dell'anno, individualmente non consecutivi.

11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

13. I commi dal n. 1 al n. 11 del presente articolo sostituiscono l'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 12.

Orario flessibile

1. In sede di negoziazione decentrata sono determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima articolazione organizzativa.

3. La adozione dell'orario flessibile presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'articolazione organizzativa interessata a giovare e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre articolazioni organizzative funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non, inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel quarto comma del precedente art. 10, sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivisti correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.

7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una articolazione organizzativa, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.

8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13.

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli orari di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilita articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo comunque salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni è disciplinato da apposito provvedimento dell'amministrazione.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni, determinata ai sensi dell'art. 86, primo e secondo comma della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

5% per la fascia oraria diurna,

20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

30% per la fascia festiva notturna.

8. Le suddette maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

9. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentate della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

10. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

11. Il settimo comma del presente articolo sostituisce il primo comma dell'art. 86 e l'art. 87-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 14.

Part-time

1. La giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro part-time in applicazione delle norme previste dall'art. 21-ter della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e da quelle che saranno emanate con apposita legge dello Stato.

Art. 15.

Permessi - Recupero

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, la giunta regionale provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Art. 16.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata d'autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
- 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio.

5. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti.

6. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue; per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comune del monte ore complessivo previsto dal precedente terzo comma.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, da riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previsto dalla precedente normativa, sono mantenute ad persona, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma è ridotto a 156.

12. Il presente articolo sostituisce gli articoli 51 e 87 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 17.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. Il presente articolo sostituisce i commi secondo e terzo dell'art. 38 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 18.

Formazione e aggiornamento professionale

1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, e la specializzazione professionale del personale; a tal fine istituisce un apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.

2. Annualmente l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in accordo con le organizzazioni sindacali, possono definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'amministrazione regionale lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione regionale stessa.

4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore, che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

9. Il presente articolo sostituisce l'art. 58 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 19.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituiti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa di cui alla lettera b), ultimo comma, dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 in quanto non modificata dai commi precedenti.

Art. 20.

Informazioni e reclami

1. Nei limiti delle piante organiche, sono attivate, presso gli uffici della struttura operativa regionale, iniziative di informazione all'utenza e di ricezione reclami.

CAPO IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

Art. 21.

Livelli di contrattazione

1. I livelli di contrattazione decentrata sono i seguenti:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate dalla legge;

b) territoriale, sub regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate dalla legge;

c) a livello di amministrazione regionale;

d) a livello di decentramento dell'amministrazione regionale, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata di cui alla precedente lettera c).

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93 mediante atti previsti dall'ordinamento regionale.

4. Il presente articolo sostituisce l'art. 37-ter della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 22.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;

dell'UPI per le province e i loro consorzi;

dell'UNCEM per le comunità montane;

dall'Union-Camere per le camere di commercio;

dagli altri enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 per quanto di rispettiva competenza;

da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 21, la delegazione trattante è costituita:

dal presidente della Regione o suo delegato;

da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;

da una delegazione composta da rappresentanti e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come indicata nel comma precedente.

Art. 23.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite dalla legge;

le «pari opportunità»;

i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, la loro verifica e le incentivazioni connesse;

la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL;

le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

Art. 24.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso di conflitti a livello di amministrazione regionale derivanti da diverse interpretazioni dell'accordo contrattuale nazionale, deve essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il dipartimento della funzione pubblica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto è ammesso ricorso alla delegazione trattante l'accordo contrattuale nazionale la quale, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la comporgono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 25

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, l'amministrazione regionale garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative sono determinate dagli accordi decentrati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere all'amministrazione regionale, che è tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si dà essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità di lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, l'amministrazione regionale garantisce, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 21 sono definite le modalità e i tempi dell'informazione.

9. Il presente articolo sostituisce l'art. 37-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 26.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, rivolte al personale regionale debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività può essere iscritto nel bilancio regionale apposito stanziamento.

Art. 27.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

2. Il presente articolo sostituisce il terzo e quarto comma dell'art. 86 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

CAPO V

IGIENE, SICUREZZA E SALUBRITÀ DEL LAVORO

Art. 28.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione regionale nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

2. Il presente articolo sostituisce il terzo comma dell'art. 44 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 29.

Accertamenti in materia di sicurezza igiene e salubrità del lavoro

1. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

2. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'amministrazione regionale.

3. Le unità sanitarie locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 30.

Libretto sanitario

1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

CAPO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31.

Stipendi

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare, derivanti dall'accordo di cui all'art. 1 della presente legge, sono così determinati:

Qualifica	dall'1.1.1986	dall'1.1.1987 (compreso quello del 1986)	dall'1.1.1988 (compreso quello del 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	294.000	637.000	980.000
4	324.000	702.000	1.080.000
5	396.000	858.000	1.320.000
6	492.000	1.066.000	1.640.000
7	582.000	1.261.000	1.940.000
8	858.000	1.859.000	2.860.000
I qual. dirigit.	810.000	1.755.000	2.700.000
II qual. dirigit.	900.000	1.950.000	3.000.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui al primo comma dell'art. 80 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 sono così modificati:

Qualifica	1	3.800.000
»	2	4.460.000
»	3	5.000.000
»	4	5.650.000
»	5	6.640.000
»	6	7.500.000
»	7	8.700.000
»	8	12.000.000
I qual. dirigenziale	9	13.900.000
II qual. dirigenziale	10	17.000.000

3. Il trattamento tabellare del personale della I e II qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

4. Al personale della I qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Le integrazioni tabellari relative alla I e II qualifica dirigenziale, rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000, sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

6. Le indennità di cui all'art. 81 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, nelle misure di seguito riportate:

2ª qualifica	60.000
3ª qualifica	120.000
4ª qualifica	120.000
5ª qualifica	120.000
6ª qualifica	360.000
7ª qualifica	360.000
8ª qualifica	500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1º gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

Art. 32.

Indennità

1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) a tutto il personale dell'area di vigilanza idraulica, inquadrato nella V qualifica funzionale, spetta un'indennità annua fissa lorda di L. 480.000 per 12 mesi;

b) al personale della 8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa lorda di L. 1.000.000 (per 12 mesi);

c) al personale inquadrato nella I qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa lorda per direzione di struttura di L. 3.000.000 (per 12 mesi). Al personale inquadrato nella II qualifica dirigenziale è attribuita un'indennità di funzione annua lorda, per le posizioni previste dalle leggi regionali sull'organizzazione degli uffici, di L. 4.600.000 (per 12 mesi);

d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26º per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 da 1º luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dalle leggi regionali vigenti;

f) l'indennità di rischio di cui all'art. 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue lorde (per 12 mesi);

g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 87-ter della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere;

h) l'indennità di maneggio valori nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni.

2. Le indennità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), e h) del primo comma dell'art. 81 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 33.

Scaglionamento degli aumenti delle indennità

1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 32 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35% dal 1º gennaio 1988.

Art. 34.

Destinazione acconto di cui all'art. 35 della legge regionale n. 22/1984

1. L'acconto di cui all'ultimo dell'art. 35 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità e si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.

Art. 35.

Clausola di garanzia

1. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario della presente legge, verrà incrementata, con decorrenza dal 1º gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 35, primo comma della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 36.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguenti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

2. Il presente articolo sostituisce l'art. 85 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

CAPO VII

DIRIGENZA

Art. 37.

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali dell'amministrazione regionale.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli articoli 4-ter e 9-quater della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 38.

Mobilità dei dirigenti

1. La giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

Art. 39.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 37 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

3. I competenti organi istituzionali provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

6. Il quanto comma del presente articolo sostituisce il terzo comma dell'art. 9-*octies* della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 40.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

7. Le modalità di assunzione a contratto sono definite dal consiglio regionale su proposta della giunta, prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare della qualifica di riferimento né superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'età.

9. Le riserve di cui ai precedenti secondo e quarto comma non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

9-bis. I concorsi pubblici ed i corsi-concorsi pubblici per l'accesso alle pubbliche dirigenziali sono indetti, su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

10. Per effetto della disciplina introdotta con il presente articolo sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54:

art. 11 relativamente agli alinea della I e II qualifica funzionale dirigenziale;
secondo e terzo comma dell'art. 12;
terzo comma dell'art. 17-bis.

Art. 41.

Contingente della I qualifica dirigenziale

1. I posti della I qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della II qualifica dirigenziale.

2. Qualora il numero dei dirigenti di I qualifica in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.

CAPO VIII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 42.

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, inquadrato nel ruolo unico regionale, è collocato nei profili professionali di cui agli articoli 8 (istruttore centri tecnici) e 9 (insegnante formazione professionale) della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, appartenenti rispettivamente alle seguenti qualifiche funzionali:

a) VI qualifica: docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) VII qualifica: docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale non docente (direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera), inquadrato nel ruolo unico regionale, è collocato in uno dei profili professionali previsti nelle rispettive qualifiche di appartenenza.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla 7ª qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella 6ª qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo devono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione è oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non possa assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, viene disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo criteri definiti con le modalità di cui al precedente art. 23.

7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

Art. 43.

Primo inquadramento

1. Il personale docente di cui al precedente art. 42, che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione regionale, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in quindici ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

CAPO IX

NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 44.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

3. Il presente articolo sostituisce il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 45.

Compensi ISTAT

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT o di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo per il tramite della amministrazione regionale, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 46.

Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 47.

Eventi straordinari e calamità nazionali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventuali straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 16.

Art. 48.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla amministrazione. Qualora l'assenza per malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

2. Il presente articolo sostituisce l'art. 46 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 49.

Trattamento a regime

1. Al personale iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 49-bis.

Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai

sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.

Art. 50.

Patrocinio legale

1. L'amministrazione regionale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, l'amministrazione ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 54-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 51.

Mensa

1. Il servizio mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori e minorati ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il congedamento dell'orario di servizio.

2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

Art. 52.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali della regione Toscana al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 31 da aggiungere al maturato economico di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 53.

Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore

1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'amministrazione regionale, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto, a dipendente della qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto di cui al comma precedente, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

Art. 54.

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, l'amministrazione regionale, previa contrattazione decentrata, può organizzare direttamente, ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi si concludono con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al sesto comma del precedente art. 8, viene previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 55.

Norma finale

Viene confermata la validità dell'art. 20 dell'accordo 1983-85. A tal fine il termine del 31 dicembre 1984, indicato al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, è prorogato al 30 giugno 1988. Resta confermato che i requisiti di partecipazione previsti dal medesimo art. 36 devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1984.

CAPO X

MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA

Art. 56.

Dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale è stabilita come segue:

Qualifiche funzionali	Dotazioni (n. posti)
II qualifica dirigenziale	139
I qualifica dirigenziale	356
VIII qualifica	940
VII qualifica	1127
VI qualifica	1445
V qualifica	272
IV qualifica	880
III qualifica	222
II qualifica	9
I qualifica	—
Totale	5390

2. I primi 210 posti della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale dell'VIII qualifica funzionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno vacanti per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo di dipendenti inquadrati in tale qualifica sono automaticamente riconvertiti, nel rapporto di 1 a 2 e con effetto dal momento in cui le singole vacanze si verificano, in posti della VII qualifica funzionale (n. 70) e in posti della VI qualifica funzionale (n. 140).

3. La riconversione di ciascuno dei posti di cui al precedente comma, con le modalità ivi indicate, è dichiarata dalla giunta regionale con la deliberazione di presa d'atto di cessazione dal servizio del dipendente inquadrato nell'VIII qualifica funzionale.

4. In relazione alle esigenze di funzionalità della Regione, per l'attuazione dei compiti istituzionali e delle finalità e obiettivi del programma regionale di sviluppo, il consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta, nel rispetto degli artt. 9 e 62, secondo comma, dello Statuto, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale determina, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale del ruolo unico regionale:

a) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, del consiglio regionale;

b) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, del centro direzionale;

c) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, degli uffici del comitato regionale di controllo;

d) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, degli uffici del genio civile;

e) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, di ciascuno degli enti regionali;

f) il contingente numerico complessivo, ripartito per qualifiche, del personale da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. L'ufficio di presidenza del consiglio determina la dotazione organica dei singoli dipartimenti e uffici del consiglio regionale, ripartita per qualifiche e profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera a) del comma precedente.

6. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, determina:

la dotazione organica dei singoli dipartimenti e uffici del centro direzionale, ripartita per qualifiche e profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera b) del secondo comma;

la dotazione organica dei singoli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, ripartita per qualifiche e per profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera c) del secondo comma;

la dotazione organica dei singoli uffici del genio civile, ripartita per qualifiche e profili professionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera d) del secondo comma;

la ripartizione per profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, per ciascuno degli enti regionali, nell'ambito della dotazione organica di cui alla lettera e) del secondo comma;

il contingente, per ciascuno degli enti locali titolari di deleghe regionali, ripartito per qualifiche e profili professionali, nell'ambito del contingente di cui alla lettera f) del secondo comma.

7. Di tali provvedimenti, adottati dopo aver sentito le organizzazioni sindacali del personale regionale, la giunta deve dare immediata comunicazione al Consiglio.

8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Art. 57.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa frote, per l'anno 1987, con i fondi stanziati dal bilancio 1987 sui capitoli di spesa 00220, 00240, 00260, 00270, 00280, 00290, 00300, 00320, 00340, 00350, 00360, 00400 e, per gli anni successivi, con i fondi che saranno stanziati dalle singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 dicembre 1987

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 novembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 dicembre 1987.

88R0191

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORÀ ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ S. GIOVANNI (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 35
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazza Clodio, 11
- ◇ S. MARIA (Roma)
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANDFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Mantrodi, 125
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

- ◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27/1
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221